

20.437 n Iv. Pa. CIP-N. Migliorare la capacità d'intervento del Parlamento in situazioni di crisi

20.438 n Iv. Pa. CIP-N. Uso delle competenze in materia di diritto di necessità e controllo del diritto di necessità del Consiglio federale in situazioni di crisi

Sintesi degli obiettivi e delle misure del progetto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 27 gennaio 2022

Contenuto

- 1 Flessibilità delle sedute delle Camere in tempi di crisi (art. 2, 10a, 32, 32a e 33a legge sul Parlamento, LParl)
- 2 Sedute delle commissioni parlamentari (art. 45a e b LParl)
- 3 Rafforzare la direzione suprema dell'amministrazione parlamentare (art. 37 e 38 LParl, art. 21 e 27 ordinanza sull'amministrazione parlamentare, Oparl)
- 4 Flessibilizzare l'uso di strumenti parlamentari (art. 22, 112, 121, 122 e 151 LParl, art. 3a e 10 legge sulla consultazione, LCo)

1 Flessibilità delle sedute delle Camere in tempi di crisi (art. 2, 10a, 32, 32a e 33a LParl)

Obiettivo	Misure proposte
<p>In tempi di crisi le Camere devono potersi riunire rapidamente per poter prendere decisioni.</p> <p>Inoltre, devono potersi sempre riunire anche in condizioni difficili.</p>	<p><i>1. Convocazione senza indugio in sessione straordinaria (art. 2 LParl)</i></p> <p>La convocazione in sessione straordinaria deve essere fatta <i>senza indugio</i> se lo esige un quarto dei membri di una Camera o il Consiglio federale quando:</p> <ul style="list-style-type: none">- il Consiglio federale ha emanato o modificato un'ordinanza per la gestione di una crisi (cosiddette «ordinanze di necessità») fondandosi sulla Costituzione federale o sulle corrispondenti disposizioni legali,- sono stati presentati progetti di «ordinanze di necessità» del Parlamento o di una legge federale urgente, oppure- è stato deciso il differimento o la conclusione anticipata della sessione. <p>Con l'espressione «senza indugio» s'intende che le Camere devono essere convocate per la prima data in cui ciò è possibile.</p> <p><i>2. Partecipazione online di singoli parlamentari alle sedute delle Camere (art. 10a ParlG)</i></p> <p>Se determinate circostanze potrebbero impedire a più parlamentari di partecipare di persona alle sedute di una Camera, quest'ultima può consentire a tali parlamentari di partecipare online alle sedute. In questo caso, un parlamentare può partecipare online alle sedute della sua Camera se è impedito a partecipare di persona a seguito di provvedimenti adottati da un'autorità o di altri casi di forza maggiore.</p> <p><i>3. Sede di riunione alternativa, sedute della Camera online o differimento (art. 32, 32a e 33a LParl)</i></p> <p>Se una situazione di crisi rende difficile alle Camere riunirsi nel contesto abituale, sono a disposizione le seguenti opzioni:</p> <ul style="list-style-type: none">- se non è possibile riunirsi a Berna, la Conferenza di coordinamento può decidere che l'Assemblea federale si riunisca altrove;- se non è possibile riunirsi di persona, l'Ufficio di una Camera può decidere di svolgere singole sedute online (ad eccezione di elezioni e deliberazioni segrete). Sono fatte salve decisioni contrarie della Camera;- se le Camere non possono riunirsi in presenza, la Conferenza di coordinamento può decidere di differire la sessione o di concluderla anticipatamente.

2 Sedute delle commissioni parlamentari (art. 45a e 45b LParl, art. 14 RCN)

<i>Obiettivo</i>	<i>Misure proposte</i>
Le commissioni parlamentari devono potersi riunire in ogni momento anche in tempi di crisi.	<p>La legge sul Parlamento disciplina ora la procedura per la <i>convocazione di una seduta di commissione supplementare</i> tra le date delle sedute ordinarie (art. 45a LParl) e la <i>convocazione di sedute di commissione online</i> (art. 45b LParl):</p> <ul style="list-style-type: none">- tra le sedute ordinarie la commissione è convocata a una seduta non prevista se la maggioranza dei suoi membri approva mediante circolazione degli atti una proposta in tal senso in cui è indicato un oggetto in deliberazione la cui trattazione è urgente;- la commissione può svolgere le sue sedute online se non può riunirsi in presenza o deve prendere decisioni urgenti o decisioni concernenti la procedura. Una seduta può essere svolta online soltanto se il presidente e la maggioranza dei membri della commissione hanno approvato questa modalità mediante circolazione degli atti. Non sono previste le sedute ibride, ossia la partecipazione online di singoli membri della commissione, a meno che non possano legalmente farsi rappresentare.

3 Rafforzare la direzione suprema dell'amministrazione parlamentare (art. 38 LParl, art. 21 e 27 Oparl)

<i>Obiettivo</i>	<i>Misure proposte</i>
La direzione suprema dell'amministrazione parlamentare deve essere rafforzata allungando il mandato dei suoi membri e rendendo così possibile una continuità del lavoro. In tempi di crisi le risorse e le infrastrutture devono poter essere messe a disposizione rapidamente.	<p><i>Istituzione di una Commissione amministrativa (art. 38 LParl)</i></p> <p>La Delegazione amministrativa, composta da tre membri di ciascun Ufficio delle Camere e incaricata della direzione suprema dell'amministrazione parlamentare, deve essere sostituita da una Commissione amministrativa. Quest'ultima si compone di quattro membri di ciascuna Camera eletti per una durata di quattro anni e dei presidenti delle Camere. Come l'attuale Delegazione amministrativa, quest'organo sarà incaricato della direzione suprema dei Servizi del Parlamento. È dunque responsabile anche del progetto di preventivo dell'Assemblea federale. Quest'importante competenza viene ora elevata al rango di legge. Si esplicita inoltre che la Commissione amministrativa deve assicurare che l'Assemblea federale e i suoi organi dispongano delle necessarie risorse e infrastrutture.</p> <p>D'ora in poi la Commissione amministrativa sarà competente per la costituzione, la modifica e la risoluzione dei rapporti di lavoro dei segretari di tutte le commissioni parlamentari e non soltanto, come finora la Delegazione amministrativa, delle commissioni di alta vigilanza (art. 27 OParl)</p>

4 Flessibilizzare l'uso di strumenti parlamentari (art. 22, 112, 121, 122 e 151 LParl, art. 3a e 10 LCo)

Obiettivo	Misure proposte
<p>Gli strumenti parlamentari devono essere concepiti in modo tale da poter essere utilizzati rapidamente in tempi di crisi. In particolare le commissioni devono poter agire rapidamente.</p>	<p><i>1. Trattazione rapida delle mozioni di commissione presentate (art. 121 LParl)</i></p> <p>Le mozioni di commissione che incaricano il Consiglio federale di emanare o di modificare un'«ordinanza di necessità» (fondandosi sulla Costituzione federale o su un'autorizzazione a gestire una crisi conferita da una base legale), devono poter essere sempre trattate già nella sessione ordinaria o straordinaria successiva o in corso. Questo significa che il Consiglio federale deve presentare la sua proposta molto rapidamente; in questo caso può anche presentarla a voce durante la seduta della Camera.</p> <p>In questo contesto va rafforzato lo strumento della mozione di commissione di ugual tenore, a prescindere da una situazione di crisi, obbligando il Consiglio federale a presentare la sua proposta prima della successiva sessione, anche se le mozioni sono state presentate soltanto due settimane prima dell'inizio della sessione. In questo modo queste mozioni di ugual tenore possono essere trattate rapidamente.</p> <p><i>2. Attuazione rapida delle mozioni accolte in tempi di crisi (art. 122 LParl)</i></p> <p>Normalmente il Consiglio federale ha tempo due anni per adempiere una mozione accolta dalle Camere. Ora è prevista la possibilità d'impartire un termine per l'attuazione delle mozioni che si riferiscono a «ordinanze di necessità» del Consiglio federale. Se il Consiglio federale non attua la mozione entro questo termine, deve riferirne alle Camere.</p> <p>A prescindere dall'esistenza di una situazione di crisi, il Consiglio federale deve attuare entro sei mesi le mozioni di commissione che chiedono una modifica di nuove ordinanze o di progetti d'ordinanza del Consiglio federale.</p> <p><i>3. Trattazione rapida dei progetti delle commissioni parlamentari (art. 112 LParl)</i></p> <p>Se in tempi di crisi le commissioni parlamentari elaborano progetti di «ordinanze di necessità» del Parlamento o di leggi federali urgenti, è necessario che questi possano essere trattati rapidamente dalle Camere. Questo presuppone tuttavia che il Consiglio federale abbia presentato un suo parere in merito. Di conseguenza si sancisce nella legge che, in questi casi, il Consiglio federale esprime il suo parere tempestivamente in modo tale che sia possibile trattare il progetto nella sessione successiva.</p> <p><i>4. Rinuncia a una procedura di consultazione in caso di emanazione di leggi federali urgenti e di «ordinanze di necessità» (art. 3a e 10 LCo)</i></p>

Quando si deve emanare una legge federale urgente o un'«ordinanza di necessità» non sempre vi è tempo a sufficienza per una procedura di consultazione. Occorre pertanto prevedere nella legge sulla consultazione la possibilità di rinunciare in questi casi a una procedura di consultazione e di procedere soltanto a una consultazione dei governi cantonali e degli ambienti interessati in misura considerevole dal progetto.

5. Consultazione obbligatoria sui progetti di «ordinanze di necessità» (art. 151 LParl)

Se il Consiglio federale intende emanare «ordinanze di necessità», deve consultare di propria iniziativa le competenti commissioni parlamentari. Diversa è invece la situazione per i progetti di ordinanze «normali», per i quali le commissioni possono chiedere di essere consultate.